



REGOLAMENTO ORGANICO

PER LA

NUOVA SOCIETA' OPERAI

DELL'AMOR FRATERO

DI

PONT CANAVESE

istituita addi 1° settembre, 1872.

TORINO, 1872

TIPOGRAFIA DI GIOVANNI BORGARELLI

Via Montebello, 22.

CERTIFICATO D'INSCRIZIONE

N° 17 di Matricola.

Avvertenza.

Qualunque Socio è tenuto ad osservare e far osservare da chi spetta il presente Regolamento, e di prestare, ogni qual volta si presenti l'opportunità, il suo appoggio alla Direzione ed Amministrazione, onde faccia eseguire, senza la menoma variazione, tutte le deliberazioni prese ed approvate dall'Assemblea generale — Ogni Socio che mancasse a qualsiasi delle prescrizioni sancite col presente Statuto, sarà senz'altro decaduto dalla sua qualità, e non potrà più venir riammesso.

LA DIREZIONE

Il Signore *Mulatucci Pietro*
di condizione *Leggitore di Part* dell'età
d'anni *56* avendo dimostrato di possedere tutte
le qualità morali e fisiche all'uopo richieste, venne,
dietro il nulla osta del Consiglio d'Amministrazione
della *Polizia* iscritto nell'elenco dei Soci
effettivi *per tempo* oggi stesso. *Socio*



IL PRESIDENTE

Il Segretario

Combalò

Carlo Puvion Bagat

REGOLAMENTO

Del diritto all' associazione.

Art. 1. Lo Statuto del Regno proclama il diritto di associazione; sotto la sua tutela, e per goderne i beneficii, gli operai del mandamento di Pont Canavese, hanno fondato una Società che prende il nome di **SOCIETÀ OPERAI DELL'AMOR FRATERNO**, con sede in questo capoluogo.

Personalità giuridica della Società.

Art. 2. La Società, senza aver bisogno di erigersi a Corpo morale, nè di ottenere l'approvazione governativa, esiste, ha vita e personalità giuridica per il solo fatto del diritto d'associazione: ne è legittimo e legale rappresentante il suo Presidente ed in sua vece il Vice-Presidente; ha veste giuridica a stare in giudizio sia come attrice che come convenuta, quando ne abbia ricevuto mandato *ad hoc* dall'Assemblea generale, ed in via d'urgenza dallo stesso Consiglio d'Amministrazione (1).

Scopo e composizione della Società.

DEI SOCI.

Art. 3. La Società ha per solo ed unico scopo il mutuo soccorso ed assistenza, mercè un indivi-

(1) Rescritto Ministeriale conforme parere Consiglio di Stato.

duale contributo, e di far progredire fra loro, per quanto sarà possibile, l'istruzione accoppiata al morale perfezionamento nei diritti e doveri di buon cittadino.

Art. 4. La Società si compone essenzialmente di Soci effettivi e di Soci onorari.

Art. 5. Possono far parte della Società come *Soci effettivi* tutti indistintamente quei cittadini nati e domiciliati nello Stato, che esercitano un' arte o mestiere qualunque esso sia e che rivestano le seguenti qualità morali e fisiche, cioè:

1° Non aver mai sofferto condanna alcuna per crimini o delitti commessi;

2° Aver sempre dato prova di essere uomo moderato e laborioso;

3° Di non essere affetto da alcuna malattia, che rivesta il carattere di cronicismo persistente od attaccaticcio.

Art. 6. I capi-bottega o di esercizi si pubblici che privati, non potranno far parte della Società come Soci effettivi, ma potranno essere ammessi come Soci onorari.

Art. 7. I Soci onorari possono intervenire alle adunanze ed aver voto consultivo.

Gli onorari dovranno nella loro iscrizione qualificarsi per tali.

Art. 8. La Società è rappresentata da un Consiglio d'Amministrazione, composto di un Presidente, di un Vice-Presidente, di dodici Consiglieri, di un Segretario, di un Tesoriere e di due Questori.

I Consiglieri vengono eletti dall'adunanza generale.

Art. 9. Ogni individuo per poter far parte della Società e goderne, nei casi di bisogno, i beneficii

che da essa si promettono, è in obbligo di soddisfare a tempo utile al pagamento delle quote, sia di buon ingresso che mensili nei modi e tempi indicati negli articoli che seguono.

Art. 10. Tutti coloro che saranno ammessi alla Società in qualità di Soci effettivi pagheranno i seguenti diritti d'ammissione:

1°	Dati anni	16	all	30	L.	2
2°	»	30	»	40	»	3
3°	»	40	»	50	»	5
4°	»	50	»	60	»	10
5°	»	60	»	70	»	20
6°	»	70	»	80	»	50

Art. 11. Dalle disposizioni indicate nell' articolo precedente sono esclusi i fondatori fissati in N. 51 i quali, senza eccezione di età, furono ammessi a far parte della Società col pagamento d'ammissione di sole lire due.

Art. 12. La quota mensile viene stabilita per tutti indistintamente in ragione di L. 1 25 e devesi pagare nella sala delle adunanze ed a mani del Cassiere.

Art. 13. È data facoltà alla Direzione ed al Consiglio, di aumentare ancora la quota mensile, quando circostanze imperiose lo richiedessero pel decoro e buon andamento della Società.

Art. 14. È fatta facoltà al Socio che deve pagare la quota di buon ingresso in una proporzione superiore alle L. 3, di pagarla in varie rate, come verrà stabilito dal Consiglio, il quale avrà riguardo all' entità della somma che devesi pagare, come pure allo stato finanziario del Socio.

Art. 15. Ogni Socio prima di aver diritto al sussidio e poter essere considerato come effettivo dovrà

fare sei mesi di noviziato, nel qual tempo, in caso di malattia, la Direzione e l'Amministrazione potranno, per mezzo del concorso dei Soci, fargli tenere qualche sussidio, secondo il bisogno e secondo i mezzi che si potranno disporre.

Art. 16. Il Socio che pagasse la quota di buon ingresso in rate determinate, non potrà incominciare il suo noviziato se non dopo il pagamento totale del dritto d'ammissione che per ragione d'età fosse tenuto di pagare.

Dovrà pure pagare per tutto il tempo che impiegherà a saldare la quota di buon ingresso, la quota mensile.

Art. 17. Il Socio effettivo in ritardo di due mesi pel pagamento delle quote, verrà avvisato in persona dal Bidello della Società, a tal uopo destinato, che non pagando alla scadenza del terzo mese successivo, s'intenderà decaduto dalla sua qualità di Socio.

Art. 18. Nessun Socio onorario potrà venir nominato a qualche carica speciale, ed aver ingerenza negli affari della Società, se non è richiesto spontaneamente dalla Direzione, la quale terrà in ogni cosa il debito conto degli utili ricevuti, non che dei servizi prestati alla Società.

Art. 19. Il Socio effettivo decaduto per non effettuato pagamento delle quote dovute, quanto per volontaria decadenza, che desiderasse rientrare, potrà venir riammesso mediante il pagamento delle quote scadute ed un mese di noviziato, dopo il quale godrà dei medesimi diritti di prima.

Art. 20. Prima di riammettere un Socio che sia stato decaduto o si sia volontariamente dimesso, e facesse domanda di rientrare, dovrà il Consiglio os-

servare attentamente se il medesimo possenga tutte le qualità richieste che prima aveva, ed in caso di dubbio, non si convaliderà la riammissione, se non dopo che il richiedente avrà presentato in Consiglio le fedi mediche e quelle dell'autorità giudiziaria ed amministrativa.

Art. 21. Scaduti i sei mesi di noviziato ogni socio che cadrà ammalato, e sarà riconosciuta tale, godrà di un sussidio di L. 4 al giorno per lo spazio di tre mesi; e quante volte i fondi di Cassa non lo consentissero, potrà la Direzione diminuirlo di 25 centesimi al giorno, similmente potrà essere accresciuto quando i fondi di Cassa lo consentiranno.

Art. 22. Il Socio che avrà goduto per 90 giorni continui e fosse apparentemente guarito non potrà, in caso di ricaduta, aver diritto alcuno alla continuazione del sussidio se non dopo di aver per 30 giorni almeno frequentato il lavoro.

Se la ricaduta succederà dopo compiuti i 30 giorni, l'ammalato continuerà a godere per 90 giorni il sussidio, come se non fosse mai stato ammalato.

Art. 23. Sarà obbligo del Socio appena caduto ammalato di far pervenire tosto al Presidente od alla Direzione un avviso controfirmato dal Medico curante, il quale dovrà scrupolosamente indicare la qualità della malattia ed il giorno del suo principio, affinché possa venir giudicato ed annoverato nell'elenco delle malattie aventi diritto al sussidio.

Art. 24. Saranno considerate come non avvenute le dimande di sussidio per malattie prodotte dall'abuso del vino, dei liquori, per causa di risse, dell'ubbrachezza, od in modo non giustificabile, non che quelle provenienti da malattie veneree.

La malattia della scabia, incontrata accidental-

mente, avrà come tutte le altre diritto al sussidio.

Art. 25. Il Socio che fosse fuori del paese ove risiede la Società, e cadesse ammalato, dovrà darne immediatamente avviso al Presidente della Società od alla Direzione, facendo pervenire a quello od a questa, unitamente all'avviso di annuncio della malattia, una fede medica, debitamente legalizzata dalle autorità amministrative o giudiziarie ove risiede l'ammalato.

Le spese di posta saranno a carico speciale del Socio.

Art. 26. Da tali disposizioni sono esenti quei Soci ammalati che si fanno curare negli ospedali, dovendo essi soltanto unire all'atto di domanda il visto della Direzione dell'ospedale, avendo però cura che sia annotato il giorno preciso dell'entrata e quello dell'uscita, non che la qualità della malattia.

Art. 27. Il Socio che simulasse malattia, ovvero che per constatarla, se fosse fuori del paese, facesse pervenire alla Società dichiarazioni mediche falsificate, verrà, dopo constatata la cosa, immediatamente escluso e non potrà in nessun caso venir riammesso (salva l'azione penale).

Art. 28. Sarà cura della Direzione di delegare segretamente due o più Soci, comandati per turno, per fare le dovute visite agli ammalati, al cui servizio niuno potrà rifiutarsi, senza una causa legittima, sotto pena di venir severamente puniti od anche, secondo le circostanze, privati del sussidio.

Art. 29. Gli uomini comandati per un tal servizio sono obbligati di osservare attentamente se l'ammalato dia indizio visibile di esser o no costretto di perdere il lavoro per causa del male, quale condotta l'ammalato tenga, se si trascuri alcunchè per

presto rimettersi in salute e riferire fedelmente ogni cosa alla Direzione od al Presidente.

Art. 30. Sarà poi immediatamente escluso colui che, nel fare le visite domiciliari, vi scorgesse qualche finto ammalato che fosse in istato di poter lavorare, e trascurasse, per amicizia o per vincolo di parentela, di riferirne alla Direzione colla massima sollecitudine.

Art. 31. I Soci ammessi, sulla loro parola d'onore, promettono al Presidente di osservare in tutto e per tutto il presente Regolamento, di condurre una vita operosa e da buoni cittadini, ed astenersi dall'ubriachezza e da qualunque giuoco d'azzardo; d'istruirsi e far istruire i loro figli e di partecipare a quelle istruzioni che sarà per promuovere e suggerire l'Amministrazione e la Società.

Art. 32. Cessano di far parte della Società quelli che dopo la iscrizione avranno perduti i diritti civili, come i condannati legalmente per truffa, furto od attentato ai costumi.

Chiunque si renda colpevole del concerto doloso, previsto dall'articolo 386 del cod. pen., che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rincarare i lavori, sarà pure escluso dalla Società.

Chiunque si ritiri volontariamente dalla Società, non ha, del pari di chi ne viene espulso, diritto al ricupero delle quote da lui pagate: solo in caso di espulsione provata arbitraria ed ingiusta, potrà avervi diritto per legge.

Art. 33. Qualunque Socio che per cattiva condotta offendesse o compromettesse il decoro della Società, potrà, dietro dimanda per iscritto di dieci Soci, esserne espulso.

Questa domanda sarà indirizzata all'Amministrazione a che la metterà in discussione, e dietro scrutinio segreto, se verrà appoggiata, resterà affissa nella sala delle adunanze per quindici giorni.

Art. 34. Verrà quindi a ciò convocata l'adunanza generale, alla quale potrà, in seguito ad invito del Presidente, intervenire il Socio colpito di tale voto di esclusione, ed ivi sentirne i motivi; potrà addurne le sue ragioni in difesa, avvertendo però di contenersi nei dovuti termini e limiti.

Art. 35. La deliberazione definitiva poi della Società, dopo aver sentite le ragioni dell'accusa e della difesa, sarà presa a scrutinio segreto, e non avrà effetto se non verrà approvata dai tre quarti degli astanti presenti.

Art. 36. Venendo un Socio a morire, sarà cura della Società d'accompagnare il di lui feretro alla sepoltura.

Il Consiglio d'Amministrazione, a norma di possibilità, potrà in tale circostanza concedere un sussidio alla di lui vedova e figli, purchè questi non abbiano raggiunto l'età di 16 anni.

Dell'ordinamento della Società.

Art. 37. La Società è regolata dal Consiglio di Amministrazione composto di Consiglieri come sopra.

Art. 38. Il Presidente ed il Vice-Presidente, da scegliersi fra li Soci effettivi, saranno nominati in adunanza generale a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta di voti; nel caso che questa non si fosse conseguita, si procederà al ballottaggio fra i due che avranno maggiori voti.

I Consiglieri saranno pure scelti fra li Soci effettivi, e nominati a scrutinio segreto ed a mag-

gioranza di voti: tanto essi quanto il Presidente, Vice-Presidente e Questori presteranno gratuitamente l'opera loro.

Art. 39. Il Socio eletto a qualche carica non potrà rifiutarsi, salvi legittimi motivi.

Art. 40. I Consiglieri che mancassero a quattro consecutive adunanze senza valevole impedimento, saranno surrogati.

Art. 41. L'Amministrazione delibera a maggioranza di voti sopra tutti gli affari, si riunisce ad epoche ordinarie ed anche straordinariamente, sulla pura domanda di tre Consiglieri da inoltrarsi al Presidente, non che dietro semplice invito del medesimo, qualora ne creda il caso.

Art. 42. Il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Consiglieri durano in carica per un anno, e potranno essere rieletti.

Delle Adunanze della Società.

Art. 43. Le adunanze della Società sono due, ordinarie e straordinarie.

Le epoche per le adunanze ordinarie sono indicate dal Regolamento e non potranno venir trattate, salvo che nei casi di necessità estrema da comprovarsi in Consiglio generale.

Quelle straordinarie saranno indicate dal Presidente, ogni qual volta lo creda utile all'interesse sociale, il quale è tenuto a darne avviso un giorno prima indicandone l'oggetto.

Art. 44. Le adunanze ordinarie sono classificate nei seguenti termini, cioè: quindicinali, trimestrali, semestrali ed annuali.

Nelle prime il Presidente, per mezzo del Segretario e del Cassiere, farà presentare i resoconti fi-

nanziari di tutti gli introiti e spese fatte nella quindicina passata.

Nelle seconde si darà un resoconto esatto di tutto il movimento finanziario e morale della Società riepilogato sui resoconti quindicinali che dovranno essere unisoni.

Nelle terze, ossia nelle adunanze semestrali, si dovranno esporre dal Segretario e Cassiere al Consiglio generale tutti i rendiconti di Cassa seguiti nel corso di ogni quindicina e trimestre; la Direzione, per mezzo del Presidente, li esporrà ai Soci accompagnati dalle debite osservazioni.

Nella prima domenica del mese di gennaio d'ogni anno, si avrà l'esposizione generale del bilancio annuale, colla presentazione di un resoconto finanziario, compilato in modo chiaro e senza correzioni, che dovrà corrispondere in tutto e per tutto con tutti i resoconti compilati nel corso dell'anno.

Art. 45. Tutti i Soci hanno diritto di osservare in tale circostanza i resoconti, non che di chiedere conto ai funzionari di tutti i movimenti finanziari fatti nel corso dell'anno, dell'impiego fatto del denaro sociale, non che di osservare tutti i registri, carte, titoli sociali, ecc. e di fare tutte quelle osservazioni che crederanno utili nell'interesse del servizio.

Art. 46. Nelle adunanze il Presidente ne dirigerà le discussioni, ma è assolutamente vietato a lui di prenderne parte.

Qualora circostanze imperiose richiedessero che il medesimo ne dovesse prender parte, egli cederà il seggio presidenziale al Vice-Presidente e passerà nel rango degli iscritti per la parola che gli verrà poi concessa a suo turno.

Art. 47. Non si lascerà luogo a nessuna discussione che tentasse a turbar l'ordine e la tranquillità, ovvero che gli oratori disertassero nei loro discorsi dall'ordine del giorno indicato, od in qualsiasi voglia modo sortissero fuori dal Regolamento.

Art. 48. È assolutamente proibito agli oratori nelle loro dissertazioni di confondere la politica cogli'interessi della Società. I contravventori saranno severamente puniti, e, secondo i casi, anche esclusi.

Art. 49. Tutti i Soci hanno diritto d'intervenire alle adunanze, tanto del Consiglio che della Direzione, e di far qualunque osservazione su ciò che riguarda l'interesse, la stima ed il decoro della Società.

Art. 50. In nessun caso il Socio potrà prendere la parola, se non gli sarà stata accordata dal Presidente, il quale potrà negarla, dopo la terza volta sullo stesso argomento.

Art. 51. Sarà severamente punito, e, nei casi di recidività, anche escluso, quel Socio che senza fare domanda della parola, volesse arbitrariamente parlare o disturbasse la tranquillità della seduta.

Art. 52. Il Socio che trovandosi alterato dal vino si presentasse nella sala delle adunanze in tempo di discussione, ne disturbasse gli oratori, o causasse molestia dando motivo al Presidente di sciogliere la seduta, verrà chiamato all'ordine, ed in caso di persistenza verrà dai Questori messo alla porta e poscia proposto all'Assemblea generale per essere escluso.

Del doveri ed Uffici dei Membri dell'Amministrazione.

Art. 53. L'Amministrazione entrerà immediatamente in ufficio dal di della sua nomina.

Art. 54. L'Amministrazione è incaricata di soprintendere a tutti gli affari riguardanti la Società ed agli interessi amministrativi della medesima. Potrà invitare per iscritto le persone che meglio crederà ad intervenire per l'istruzione dei Soci, come pure ad esortare questi a partecipare a quell'istruzione che crederà nel loro interesse e vantaggio della Società. Sarà insomma sua cura speciale di fare scrupolosamente eseguire le deliberazioni della Società.

Art. 55. Oltre all'Amministrazione, il Presidente è specialmente incaricato di verificare tutti i conti del Tesoriere e lo stato della Cassa sociale, e ne farà un controllo da rendere ostensivo nelle adunanze.

Art. 56. Il Presidente presiederà le adunanze sì dell'Amministrazione che della Società; farà proposizioni utili e convenienti negli interessi della medesima; dirigerà le deliberazioni, votazioni a scrutini segreti; rilascerà i biglietti e vaglia di soccorso, come pure i mandati di pagamento per le altre spese sociali che siano approvate dall'Amministrazione.

In caso di somma urgenza, il Presidente potrà fare quelle spese convenienti per la Società, purchè non eccedano la somma di lire venti, coll'obbligo però di renderne conto alla prima adunanza dell'Amministrazione.

Del Segretario e suoi doveri.

Art. 57. Al Segretario, che dee pur essere nominato dall'Assemblea generale, incombe l'obbligo di tenere un registro d'iscrizione, sul quale annoterà per ordine progressivo di numero tutti gli iscritti, av-

verrà, che ogni qualvolta egli fosse obbligato a cancellare dai ruoli il nome d'un Socio decaduto, di mettere al posto di questo il primo nuovo iscritto, dovendo sempre il numero d'ordine aumentare a misura che aumentano i Soci.

Art. 58. Egli è incaricato della custodia di tutte le carte, lettere e titoli sociali, e sarà responsabile verso la Società di tutto ciò che gli viene affidato.

Dovrà redigere i verbali in debita forma, tanto nelle sedute ordinarie che straordinarie, come pure nelle sedute private, e dovrà sempre trovarsi presente alle sedute o farsi surrogare nei casi in cui fosse impossibile la sua intervento.

Art. 59. È pure obbligo del medesimo di tenere in ordine perfetto tutti i registri che riflettono ai movimenti del capitale sociale, di tener un registro a matrice, sul quale annoterà tutti i vaglia di sussidio spediti ai Soci, contrassegna i libri dei Soci, tutti gli atti emanati dalla Direzione, non che gli altri documenti che riflettono l'Amministrazione e la contabilità generale della Società.

Art. 60. Dovrà tenere in ordine perfetto un registro, sul quale registrerà tutti i mandati di pagamento che gli verrà ordinato di compilare, avvertendo che tutti indistintamente portino il loro numero di matricola, e non potrà trasmetterli al Cassiere per il relativo pagamento se non dopo di averli debitamente fatti vidimare dal Presidente o dal Vice-Presidente. Egli sarà retribuito e ne verrà dal Consiglio d'Amministrazione fissato lo stipendio; non avrà voto deliberativo.

Del Questori.

Art. 61. I Questori vengono nominati dal Consi-

glio d'Amministrazione e scelti fra i dodici Consiglieri: essi devono vigilare al buon ordine nelle sedute, tanto del Consiglio che dell'Adunanza generale ed eseguire gli ordini del Presidente quanto ai perturbatori.

Del servizio Medico-Chirurgo.

Art. 62. La Società in adunanza generale, sulla proposta dell'Amministrazione, nominerà a maggioranza di voti il Medico Chirurgo.

Art. 63. Sarà ufficio del medesimo di prestare la sua opera a tutti i Soci effettivi che ne faranno domanda.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione di fissargli uno stipendio.

Del Cassiere, suoi doveri e dell'impiego del denaro.

Art. 64. Il Cassiere nominato dall'Amministrazione può anche essere scelto fra i Soci onorari: dovrà presentare idonea cauzione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, che gli assegnerà pure un compenso annuo. Ha semplicemente voto consultivo.

Art. 65. Il Cassiere è incaricato di tenere la contabilità della Società; è depositario dei fondi; riscuote i contributi dei Soci ed il danaro altrimenti spettante alla Società; paga i soccorsi accordati e versa il danaro sopravanzato come verrà dalla Società, dietro parere dell'Amministrazione, stabilito.

Formerà un registro in cui annota tutti i biglietti di soccorso e mandati di pagamento spediti nel corso del mese e lo stato di Cassa mensile, come

pure il numero dei Soci le cui quote furono versate, facendo alla fine del mese un elenco di quelli che non hanno saldato la loro quota, col computo della somma totale non riscossa nel mese.

Art. 66. Tutte le somme di risparmio alla fine d'ogni trimestre saranno dall'Amministrazione date ad prestito a persone probe e risponsali, e preferibilmente ai Soci effettivi ed a respiro annuo, od impiegati in rendite dello Stato.

Art. 67. Qualora per bisogni imprevisi dovessero ritirarsi i fondi già impiegati, l'Amministrazione dovrà fare risultare per verbale che dimostri tale urgenza.

Consulente legale della Società.

Art. 68. Per qualsiasi questione amministrativa, finanziaria o legale che non sia di facile soluzione, dovranno dal Consiglio d'Amministrazione richiedere il parere del Consulente, che dovrà sempre essere avvocato, con almeno dieci anni di dottorato, Socio onorario, ed eletto dall'Assemblea generale; questi lo dovrà dare per iscritto e verrà presentato col visto del Consiglio all'Assemblea per la decisione in riguardo, o direttamente a voce all'Assemblea stessa, ove sia possibile, dal Consulente stesso.

Al Consulente verrà affidato il patrocinio degli interessi sociali a difendersi, sia la Società attrice, sia convenuta tanto in materia civile che penale.

Art. 69. Egli avrà diritto d'intervenire alle sedute e di far sentire il suo parere su qualsiasi argomento.

Disposizioni generali.

Art. 70. Qualunque condanna subita dal Socio per reati non previsti nell'art. 32 non lo priverà di tale qualità, se non in virtù di una deliberazione in adunanza generale.

Art. 71. Il Socio escluso dalla Società per giusta causa non ha diritto ad indennità o ripetizione delle quote sborsate.

Art. 72. La metà degli avanzi che risulteranno disponibili sul fondo attivo della precedente annata, escluso ben inteso il fondo attivo generale di Cassa, verrà versato per fondo di riserva, di cui verrà a suo tempo disposto con apposito voto dell'Assemblea generale.

Art. 73. Si provvederà dall'Amministrazione pel fitto di un locale adatto per le adunanze della Società e della Segreteria; l'Amministrazione stessa è autorizzata a divenire alle relative capitolazioni.

Art. 74. Ogniqualvolta occorrerà di mandare qualunque Deputazione fuori della sede della Società, questa verrà nominata dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza di voti, e le spese di viaggio dei deputati saranno a carico della Società e stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 75. Vi sarà un porta-bandiera da estrarsi a sorte fra tutti li Soci dal Consiglio d'Amministrazione ogniqualvolta occorrerà portare la bandiera.

Qualunque Socio che avrà goduto o rifiutato un tale onore, non potrà più gioirne finchè tutti i Soci ne abbiano partecipato.

Art. 76. Ove la Società credesse di comune vantaggio d'introdurre fra le diverse Società Italiane

relazioni di comune accordo, in generale adunanza ne determinerà il giorno e le condizioni.

Art. 77. Cessa la Società, o per forza maggiore o quando lo scioglimento venga proposto dal Consiglio d'Amministrazione, con domanda almeno dei quattro quinti dei Soci iscritti.

Art. 78. In caso di scioglimento della Società, i fondi tutti della medesima, non che i mobili capitalizzati passeranno in deposito presso la Congregazione locale di carità, la quale dovrà esclusivamente assegnarne i frutti ai poveri infermi a domicilio ed agli inabili al lavoro.

La Società non si intenderà disciolta, finchè vi siano venti Soci effettivi volontariamente perduranti.

Qualora poi venisse a legalmente ricostituirsi della Società, o fondarsene una nuova, li fondi come sopra non dovranno a questa Società ricostituita o nuova appartenere, ma ad essa apparterranno solo i proventi ed interessi dei detti fondi o somme capitalizzati.

Art. 79. Ogni anno si potrà fare una festa in commemorazione della fondazione della Società; il Consiglio d'Amministrazione ne determinerà il giorno ed il modo.

Art. 80. La Società si pone sotto la salvaguardia del lavoro e del reciproco amore.

Il presente Statuto è stato formato nell'atto della fondazione della Società.

Art. 81. È fatta facoltà alla Direzione di nominare alle cariche di Presidenti onorari perpetui, e Vice-Presidenti tutti quei cittadini che si saranno maggiormente distinti verso la Società, per donativi pecuniari, oggetti di mobiglio od altro in-

dispensabile tanto alle scuole sociali che per le sale del Consiglio.

Art. 82. Saranno considerati benemeriti perpetui e tenuti in somma estimazione quei cittadini illustri che avranno prestato l'opera loro tanto morale che materiale a pro del Sodalizio.

Il presente Statuto venne approvato in adunanza generale delli 29 settembre 1872.

Visto il Consulente legale perpetuo

Torino, addi 22 ottobre 1872.

Avv. C. REVEL

Studio: Via Carlo Alberto, N. 9.



REGOLAMENTO DEL MAGAZZINO DI PREVIDENZA

— 0 —

Art. V. *Allegato L della legge 11 agosto 1870. (*)*

CAPO PRIMO

Scopo dell'istituzione del magazzino.

Art. 1. È istituito in seno della Società operaia L'AMOR FRATERO, di Pont Canavese, un magazzino di previdenza ad oggetto di provvedere ai soci i generi di prima necessità al puro prezzo di costo.

Art. 2. Sarà cura dell'Amministrazione del magazzino di facilitare ai soci l'acquisto dei generi che non vengano posti in vendita nel magazzino stesso.

Art. 3. È severamente vietato ai soci di rivendere, od in qualsiasi modo speculare sui generi comprati, come pure di cedere ai non soci, tranne che ad un membro della propria famiglia, il libretto.

Art. 4. Il socio convinto di frode a danno del magazzino sarà punito coll'esclusione dalla Società.

(*) Non sono tenute al pagamento di dazio le Società cooperative per i generi che provvedono e distribuiscono fra i soci *esclusivamente per scopo di beneficenza e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.*

Art. 5. Le vedove dei soci durante lo stato vedovile, e gli orfani minori degli anni quindici, saranno ammessi a godere del magazzino mediante certificato a rilasciarsi dalla Direzione della Società.

CAPO SECONDO

Amministrazione.

Art. 6. Il magazzino è amministrato sotto la sorveglianza della Direzione della Società.

Art. 7. L'Amministrazione è affidata ad

Un Provveditore;

Un Verificatore;

Un Distributore, eleggibili o confermati ogni anno dalla Direzione.

§ 1 — Del Provveditore.

Art. 8. Il Provveditore ha l'incarico degli acquisti di tutti i generi da vendersi nel magazzino, a quei prezzi che crederà migliori, previa approvazione della Direzione della Società.

Art. 9. Egli sarà contabile in proprio tuttavia che i generi non saranno conformi al campione presentato ed accettato dalla Direzione.

Art. 10. Gli acquisti saranno annotati in un registro detto dei contratti, il quale conterrà:

Il numero progressivo;

La data dell'acquisto;

Il genere comprato;

Il nome del venditore;

La quantità;

Il luogo;

Il prezzo.

Art. 11. I generi acquistati saranno dal Provveditore dati in consegna al Distributore, il quale ne rilascerà quietanza.

§ 2 — Del Verificatore.

Art. 12. Il Verificatore coll'intervento del Controllore della Società, ha l'incarico di sorvegliare la regolarità dei contratti, ed in generale tutto ciò che concerne l'interesse del magazzino.

Art. 13. Essi hanno diritto di prendere visione di tutti i registri, ed al fine d'ogni mese, procederanno agli inventari dei generi esistenti nel magazzino, e d'ogni loro operazione faranno rapporto alla Direzione della Società.

§ 3 — Del Distributore.

Art. 14. La vendita dei generi introdotti nel magazzino è fatta da un Distributore, il quale di ogni consegna fattagli dal Provveditore dovrà tener registro che contenga il numero progressivo, la data, il genere e la quantità.

Art. 15. Terrà pure un registro delle vendite in cui annoterà giorno per giorno:

1° Il numero progressivo delle vendite;

2° Il numero di matricola del socio;

3° Il nome del socio compratore;

4° La quantità del genere venduto;

5° La quantità di esso;

6° Il prezzo ricavato.

Art. 16. Al fine d'ogni settimana il Distributore farà il versamento delle somme incassate.

Art. 17. Egli è responsabile dei generi introdotti.

di qualsiasi infrazione alla legge, e dovrà perciò prestare idonea cauzione.

Art. 18. È vietato al Distributore di vendere a credito; ogni somma non riscossa dovrà venire rappresentata nel versamento.

CAPO TERZO

Della Tassa.

Art. 19. La tassa dei generi vendibili è proposta dal Provveditore, ed approvata dalla Direzione della Società.

Art. 20. La tassa deve stare affissa nel magazzino, in caratteri ben leggibili, munita della firma del Presidente e Segretario della Società.

CAPO QUARTO

Disposizioni generali.

Art. 21. La Direzione ha piena facoltà di stipulare, ma esclusivamente per via d'appalto, qualsiasi contratto col Provveditore e col Distributore.

Art. 22. Gli acquisti dei generi saranno fatti di preferenza presso i signori commercianti di Pont Canavese, semprechè le convenienze lo consentano.

Art. 23. L'andamento generale del magazzino è regolato dalla Direzione della Società, sia quanto ai giorni e le ore in cui debba stare aperto, sia per la quantità a vendersi a cadun socio, sia ancora per le riduzioni di quantità che si debbano decretare in vista di circostanze imperiose.

Art. 24. Non si ammettono compre per quantità

inferiori a mezzo chilogramma pei solidi, e mezzo litro pei liquidi; la Direzione potrà ridurre sino al valore di dieci centesimi queste compre nel capitolato d'appalto.

Art. 25. Qualunque socio può porgere lagnanze alla Direzione; questa, se le riconosca fondate, darà le opportune providenze: le lagnanze possono aver luogo per cattiva qualità del genere, o per mancanza di peso. Provvedendosi debbonsi uniformare alle prescrizioni del Distributore, ed in caso di rifiuto, sarà in facoltà di questo di negare al socio la merce domandata, salvò appello al Consiglio di Direzione.

Art. 26. La chiusura del magazzino che sia richiesta da imperiose circostanze non può essere deliberata che dalla Società in adunanza generale.

Art. 27. Avvenendo la chiusura, i fondi saranno devoluti alla Cassa della Società,

Art. 28. Per tutti i casi non contemplati nel presente Regolamento, si avrà ricorso allo Statuto della Società in quanto sia applicabile.

Visto il Consulente legale perpetuo

Torino, addì 22 ottobre 1872.

Adv. C. REVEL.

Studio: Via Carlo Alberto, N. 9.



ELENCO DEI SOCI FONDATORI

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Gallo-Lazzere Giovanni | 27 Configliaco-Giacolin R. |
| 2 Ticoneto Gra | 28 Coppo Giovanni |
| 3 Rolando Pietro | 29 Deiro Giuseppe |
| 4 Aimone Carlo | 30 Sui'a Giovanni |
| 5 Patrìto Domenico | 31 Vallerio Michele |
| 6 Mulateri Stefano | 32 Marietta Michele |
| 7 Panier-Bagat Carlo | 33 Giachino Giacomo |
| 8 Poletto Giovanni | 34 Berchiatti Gio Batt. |
| 9 Carubolo Ferdinando | 35 Patrìto Costanzo |
| 10 Traghetta Antonio | 36 Marchello Domenico |
| 11 Sala Giacinto | 37 Giorsetto Andrea |
| 12 Chiabotti Sebastiano | 38 Roscio Giuseppe |
| 13 Ghiglieri Pietro | 39 Merlo Gio. Francesco |
| 14 Gianotti Giuseppe | 40 Sandretto Giac. fu Mich. |
| 15 Bogin Giuseppe | 41 Canavesio Pietro |
| 16 Bonatto Francesco | 42 Sandretto Felice |
| 17 Mulattieri Pietro | 43 Patrìto Michele |
| 18 Pelattone Domenico | 44 Bianco Antonio |
| 19 Cartiglio Michele | 45 Boetto Giovanni |
| 20 Deiro Pietro | 46 Rastello-Bogin G. Batt. |
| 21 Gavi Antonio | 47 Cima Giovanni |
| 22 Chialanzino Carlo | 48 Trucano Luigi |
| 23 Antonioti Giovanni | 49 Oberto Tommaso |
| 24 Ghiglieri Giacomo | 50 Configliaco-Giacolin Fr. |
| 25 Rastello Giuseppe Ant. | 51 Cresto Francesco |
| 26 Aimone-Gat Giovanni | |

Amministrazione.

Carubolo Ferdinando, *Presidente*
 Chialanzino Carlo, *Vice-Presidente*
 Panier-Bagat Carlo, *Segretario*
 Gianotti Giuseppe, *Questore*
 Patrìto Costanzo, *id.*
 Aimone Carlo, *Cassiere.*

Consiglieri.

Bianco Antonio
 Sala Giacinto
 Gallo-Lazzere Giovanni
 Bogin Giuseppe
 Patrìto Domenico
 Cortiglio Michele
 Roscio Giuseppe
 Giorsetto Andrea
 Deiro Giuseppe
 Mulateri Stefano.

Pagamenti fatti nell'anno 1872

MESI	BOLLO	DATA	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settemb.	AOAF	10 gbre 1872	aimone
Ottobre	AOAF		aimone
Novemb.	AOAF	1 novembre	aimone
Dicembre	AOAF	10 em	aimone

Pagamenti fatti nell'anno 1873

MESI	BOLLO	DATA	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio	AOAF	16 febbraio	aimone
Febbraio	AOAF	2 Marzo	aimone
Marzo	AOAF	6 aprile	aimone
Aprile	AOAF	4 maggio	aimone
Maggio	AOAF	1 giugno	aimone
Giugno	AOAF	30 agosto	aimone
Luglio	AOAF		aimone
Agosto	AOAF	7 gbre	aimone
Settemb.	AOAF	10 gbre	aimone
Ottobre	AOAF	10 em	
Novemb.	AOAF	17 gbre	aimone
Dicembre	AOAF	4 gennaio	aimone

Pagamenti fatti nell'anno 1844

MESI	BOLLO	DATA	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio	AOAF	1 Gennaio	dimone
Febbraio	AOAF	5 aprile	dimone
Marzo	AOAF	idem	idem
Aprile	AOAF	idem	
Maggio	AOAF	7 Giugno	dimone
Giugno	AOAF	idem	
Luglio	AOAF	18 agosto	dimone
Agosto	AOAF		
Settemb.	AOAF	4 ottobre	dimone
Ottobre	AOAF	idem	
Novemb.	AOAF	15 idem	dimone
Dicembre	AOAF	3 Salevo	dimone

Pagamenti fatti nell'anno 1845

MESI	BOLLO	DATA	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio	AOAF		
Febbraio	AOAF	7 marzo	dimone
Marzo	AOAF		
Aprile	AOAF	10 aprile	dimone
Maggio	AOAF		
Giugno	AOAF	26 giugno	dimone
Luglio			
Agosto			
Settemb.			
Ottobre			
Novemb.			
Dicembre			

Pagamenti fatti nell'anno 18

MESI	BOLLO	DATA	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settemb.			
Ottobre			
Novemb.			
bre			

Sussidii esatti per malattie

NUMERO del Mandato	EPOCA DI MALATTIA	Principio o continuazione	Giorni	Importo
	23 Marzo 1871	continua	19	219
	"	"	28	" 26
	23 Giugno	fine	43	" 43

